LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1956

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PA	AG.
Congedo:	PAG	Sciorilli Borrelli	352 353
Congedo: PRESIDENTE	848 849 848 848 848 849	pubblica istruzione 852, 8 DE FRANCESCO ed altri: Collocamento a riposo, in conformità delle norme vigenti all'atto della nomina, dei professori universitari nominati antecedentemente al regio decreto legge 24 aprile 1935. (764); DE MARTINO FRANCESCO. Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, con disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che hanno raggiunto i limiti di età. (982); SELVAGGI: Ripristino del limite di 75 anni per il collocamento a riposo dei professori degli Istituti di istruzione	855 860 859 855 856 859
e grado. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2353) PRESIDENTE	, 854 , 854 , 849 , 854	Gui	859 858 8 5 8
		Scaglia, Sottosegretario di Stato per la pub-	860 860 860
GUI	854 851	Votazione segreta:	860
		•	

LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1956

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1º ottobre 1948 al 30 settembre 1954. (1173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi, Badaloni Maria, Romanato, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Prizalis, Dal Canton Maria Pia, Lozza, Fabriani, Gotelli Angela: « Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1º ottobre 1948 al 30 settembre 1954 ».

Il relatore, onorevole Vittoria Titomanlio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. La proposta di legge sottoposta al nostro esame riguarda un centinato di maestri che furono collocati a riposo d'ufficio nel periodo tra il 1º ottobre 1948 e il 30 settembre 1954.

Come è noto, l'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, fissava, rispettivamente, in 45 e 65 anni i limiti massimi di servizio e di età. La disposizione ha avuto due diverse interpretazioni, talché alcuni provveditori, attenendosi rigidamente alla disposizione medesima, fecero cessare dal servizio i maestri all'atto stesso del raggiungimento di detti limiti; altri, invece, ne disposero il collocamento a riposo a partire dal 1º ottobre successivo alla data di maturazione dei limiti massimi, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Successivamente, la legge 23 aprile 1952. n. 526, modificando il decreto-legge n. 499, riportò la carriera dell'insegnante all'8º grado e si ebbe il primo effetto di quella diversa interpretazione: infatti, subito dopo, il 13 giugno dello stesso anno, fu approvata la legge n. 690, con la quale fu disposta la liquidazione della buonuscita, per gli insegnanti collocati a riposo dopo il 1º settembre 1952, su

tutta la durata del servizio e in ragione di un cinquantesimo dell'ultimo stipendio.

La conseguenza fu che dei benefici delle due citate leggi poterono godere soltanto quegli insegnanti nei cui confronti non fu applicata rigidamente la norma dell'articolo 134 del testo unico: gli altri ne furono, logicamente, esclusi, perché, in sede di registrazione dei decreti di pensione, la Corte dei conti sollevò opposizione.

Ora, sulla base dell'inconveniente lamentato, con legge 9 agosto 1954, n. 637, allo scopo di assicurare la continuità del servizio per tutto l'anno scolastico, si è disposto che il collocamente a riposo degli insegnanti, i quali maturino i limiti massimi di età e di servizio, abbia luogo con decorrenza dal 30 settembre successivo al giorno in cui si maturano le condizioni suddette: insomma, sono stati messi tutti su un piano di parita.

È evidente, dunque, che si è riconosciuta l'esistenza di una sperequazione e si è provveduto di conseguenza. Ma è altrettanto evidente la necessità di una sanatoria nei riguardi di quel centinaio di insegnanti che si sono visti applicare, con estrema rigidità, la norma dell'articolo 134 citato: ed è a questo che mira la proposta di legge sottoposta al nostro esame.

Per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dall'applicazione di questa legge, la maggiore spesa è stata già imputata ai relativi capitoli di bilancio degli esercizi corrispondenti, e pertanto non è necessario reperire nuovi fondi.

Dopo queste mie brevi osservazioni, credo che gli onorevoli colleghi vorranno approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Sono d'accordo con l'onorevole relatore. La proposta di legge, che deriva dalla situazione di disagio in cui è venuto a trovarsi un gruppo di insegnanti, è stata concordata fra tutti noi e quindi può considerarsi proposta di questa Commissione. è evidente, quindi, che noi siamo favorevoli.

BADALONI MARIA. Debbo aggiungere, a quanto detto dal relatore, che, in effetti, a beneficiare del provvedimento sono soltanto i maestri collocati a riposo fra il 1º settembre 1951 e il 1º settembre 1952, e quindi si tratta veramente di pochissime unità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. È esatta l'affermazione della onorevole Bada-

loni: infatti, se il provvedimento parla dei collocati a riposo fino al 30 settembre 1954, ciò è dovuto al fatto che l'ultima legge che tratta la materia reca, appunto, quella data.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

«Gli insegnanti elementari, che hanno raggiunto nel periodo dal 4º ottobre 1948 al 30 settembre 1954 i limiti di età e di servizio previsti dall'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, s'intendono collocati a riposo con decorrenza dal 30 settembre successivo alla data in cui gli insegnanti medesimi hanno maturato i suddetti limiti.

L'eventuale periodo intercorso tra l'effettiva cessazione del servizio e la data del collocamento a riposo di cui al precedente comma, è utile soltanto agli effetti giuridici per la progressione nella carriera, me tre è utile a tutti gli effetti per la determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Russo Salvatore ed altri: Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore, Banfi, Merlin Angelina e Roffi: « Nuove norme per la formazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado ».

Ricordo che la discussione fu iniziata nella seduta di mercoledì 21 novembre.

Prego il relatore, onorevole Lozza, di fare il punto della situazione.

LOZZA, Relatore. Desidero soltanto aggiungere qualche considerazione, che valga a meglio chiarire la differenza fra il testo originario della proposta e la formulazione approvata dal Senato.

Premesso che la proposta, così modificata, non può risolvere la situazione a venire, perché ad ogni concorso ci troveremo a dovere affrontare e risolvere il problema degli idonei, vediamo un poco perché questa proposta dovrebbe spaventare.

Per entrare nella graduatoria dei vincitori, bisogna ottenere 7 decimi alle prove d'esame, al punteggio conseguito negli esami, si aggiunge il punteggio dei titoli e si forma la graduatoria. Tutti coloro che rientrano nei posti messi a concorso sono nominati in ruolo col 1º ottobre, restando la graduatoria aperta fino al 31 dicembre, termine entro il quale si copriranno le vacanze: alla data del 31 dicembre la graduatoria non avrà più alcun valore

Resterà in piedi la graduatoria degli ex combattenti, i quali, del resto, in virtù dei fitoli di servizio di cui dispongono, sono in grado di andare avanti ugualmente. I giovani assimilati sono in genere ben preparati e quindi in grado di superare gli esami per entrare in graduatoria. Pertanto, secondo me, noi dovremmo approvare questa proposta di legge così com'è, risolvendo a parte le situazioni che abbiamo lasciate aperte. Mi pare che questo sia il momento, più volte in passato auspicato, di affrontare con un gesto di coraggio questa spinosa situazione. Il Senato questo gesto lo ha già fatto, approvando il testo di questa proposta di legge: vorremo noi, per non si sa quali timori, perdere questa occasione, mandando tutto in alto mare

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ho ascoltato le ragioni esposte dal collega Lozza e riconosco senz'altro che, per conto mio, le trovo, nella sostanza, giuste e rispondenti anche al desiderio, più volte espresso dalla Camera, di non far più luogo alla nomina degli idonei.

La mia preoccupazione è di diversa natura e cioè che questa proposta di legge presenta diverse manchevolezze, per quanto si riferisce alle commissioni di esame. In altre parole, con la legge Segni, a suo tempo, abbiamo messo la mano proprio nel campo della valutazione delle commissioni esaminatrici, le quali si sono trovate spesso in difficoltà, essendo obbligate a dare un voto immediato, senza avere la possibilità di esaminare ponderatamente e comparativamente le singole posizioni.

Pertanto sarebbe quanto mai opportuno ritoccare la norma nel punto in cui si riferisce al sistema della espressione dei voti, evitando che il concorso diventi qualche cosa di chiuso per i concorrenti, che sono giudicati

non in relazione esclusiva delle proprie capacità, ma anche in relazione al numero dei posti. Un altro inconveniente da tener presente è questo dato un certo numero di posti che, in base alla proposta di legge in esame, dovrebbero essere esauriti con l'assegnazione di volta m volta, non è detto che, necessariamente, a priori tutti i candidati partecipanti a quel dato concorso siano meritevoli di essere dichiarati vincitori. In questo caso come andrebbe regolata la questione insorgente dei posti messi a concorso e non assegnati? Ci sarebbe un ritorno al criterio di valutazione relativa, almeno per la quota-posti non attribuita, con tutti gli inconvenienti che la proposta in esame vorrebbe eliminare.

Un altro punto — anche se il collega Lozza si è sforzato di chiacirne la possibile soluzione — che in realtà risulta poco chiaro, è il problema degli ex combattenti.

Le mie osservazioni non mirano ad esprimere un parere contrario al provvedimento, ma, quanto meno, la nostra Commissione, sia pure con l'approvazione di un ordine del giorno, dovrebbe ribadire pienamente il principio che i posti si coprono con candidati dichiarati atti ai posti stessi.

Molte persone interessate si lamentano - e, da un certo punto di vista, non a torto — di dover affrontare numeiosi concorsi su concorsi. Questo è l'aspetto umano e accettabile insieme del criterio di non piocedere alla proclamazione di idonei. Resta però il fatto che le commissioni si trovano a dover per forza assegnare tutti i posti. È questa anche la nostra intenzione? Non si dimentichi che la legge Segni è stata una legge eccezionale, determinata da un concorso che venne bandito ed espletato in condizioni del tutto eccezionali, in quanto si trattava di lamponare una situazione di emergenza.

Ho esposto quanto sopra solo per esprimere un dubbio e, in relazione a questo dubbio, concludo dicendo restiamo al testo originario della proposta di legge, diamo una ulteriore sanatoria, ma nello stesso tempo, con un ordine del giorno o con altro strumento idoneo, cerchiamo di approvare una legge che valga, oltreché per i candidati, anche per gli esaminatori. Per il resto questa proposta di legge può essere considerata una legge umana, comprensiva e utile, proprio perché elimina la grave piaga degli idonei.

ROMANATO. Ribadisco quinto ha dichiarato il collega Franceschini. Noi condividiamo lo spirito di questa proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato, però è indubbio che

abbiamo delle perplessita. Infatti, mentre si vorrebbe portare una innovazione nei concorsi, in realtà l'innovazione si riduce ad una diversa graduatoria dei vincitori, che verrebbe distinta in tre parti.

Resta il problema indubbiamente grave, del modo in cui verrebbero sistemati gli ex combattenti, la cui sorte è facilmente prevedibile, in quanto già abbiamo altri ex combattenti che attendono da 6-7 anni una sistemazione in ruolo, in conseguenza delle famose graduatorie ad esaurimento. È la stessa perplessità, del resto, che ebbi a manifestare quando approvammo la legge Segni queste leggi si riferiscono a graduatorie già compilate e quindi, approvandole, noi sappiamo in partenza i nomi di coloro che ne trarranno il beneficio.

Piutosto, sarebbe proprio il caso di esaminare tutto il complesso problema dell'esame di concorso, su cui stiamo insistendo da anni. Più volte abbiamo sostenuto la necessità di decentrare i concorsi, perché non si può continuare col sistema di concorsi espletati tre anni dopo che sono stati banditi. Ora, questa legge, che dovrebbe sistemare tutto il problema degli esami di concorso, non pone un rimedio a tutto né detta norme alle commissioni esaminatrici. Di conseguenza, ad ogni concorso si dovrebbe presentare una leggina per ovviare a quegli inconvenienti che derivano dalla mancata funzionalità dell'attuale sistema.

Perciò, sono d'accordo con il collega Franceschini, nel senso di limitare questo provvedimento a sanare, in via transitoria, la situazione verificatasi anche nell'occasione del concorso del 1953: quindi, ritorno all'originaria proposta Russo, senza gli emendamenti approvati dal Senato, anche se qualche emendamento potrebbe proporsi per renderla più funzionale, ma sempre agli effetti di una norma trasitoria. Contemporaneamente, sarei del parere di affrontare tutto il problema dei concorsi, nello spirito del testo attuale e alla luce delle discussioni fatte rel corso dell'esame dei vari bilanci in Assemblea

NATTA. Non mi rendo ben conto delle argomentazioni portate dai colleghi Franceschini e Romanato: esse mi sembrano estremamente contradittorie. Partendo dalla esigenza di avere una legge più organica e più completa, essi vogliono arrivare ad una soluzione del tutto provvisoria. vale a dire alla originaria proposta Russo, pur riconoscendo che la formulazione adottata dal Senato contiene elementi positivi.

Tanto meno comprendo le altre obiezioni mosse dall'onorevole Franceschini, il quale affermava che questa legge viene a bloccare il principio, che noi vogliamo affermare, di dare ad ogni concorso un valore in sé concluso: a me pare, invece, che uno dei pregi di questa proposta, dopo l'elaborazione avvenuta al Senato, sia proprio quello di mettere un punto fermo alla fine di ogni concorso. tanti i posti messi a concorso, tanti i posti assegnati.

L'equivoco che ha reso necessaria la proposta Segni prima e la proposta Russo oggi non può essere imputato alle modalità seguite dalle commissioni, ché, anzi, esse hanno sempre rappresentato delle serie garanzie, che noi dobbiamo lasciare a fondamento di ogni concorso. Ora, questa proposta di legge si preoccupa, sì, dei candidati, ma si preoccupa anche di lasciare alle commissioni una certa libertà di giudizio; anzi, le libera dalla preoccupazione, nell'esprimere il giudizio, di lasciare posti vacanti.

Sotto questo profilo, la commissione puo giudicare più seriamente e più serenamente, sulla base di un criterio esclusivamente di merito.

Quindi, le preoccupazioni manifestate hanno, a mio avviso, uno scarso valore: a meno che si voglia non fare la legge in questo caso, lo si dica con chiarezza.

GUI. Abbiamo detto come vogliamo che sia fatta questa legge.

DE TOTTO. Il fatto che, a così breve distanza, si debba adottare un nuovo provvedimento transitorio sulla base della legge Segni, vuol dire che il valore di questo provvedimento sta diventando di carattere costante ora mi sembra che questo periodico ritorno sullo stesso argomento sminuisca un poco la nostra dignità legislativa.

Oggi io desidero soffermarmi su un solo argomento, che è sempre presente in tutti noi che viviamo nel mondo della scuola ritengo che non si possa continuare in questo sistematico ritardo dell'entrata dei giovani nell'insegnamento, perché, secondo me, per diventare un ottimo insegnante, è necessario che un giovane, fin dai primi anni della sua carriera, trovi una sistemazione definitiva.

Siamo giunti al punto che anche insegnanti ottimi, che hanno sempre superato le prove, entrano in ruolo ad una età abbastanza avanzata, quando ormai la passione comincia a venir meno, dato che per anni e anni essi sono costretti a mutare tipo di istituto, cattedra, materia di insegnamento, diventando un po' insegnanti tutto-fare.

Ritengo, perciò, che, per considerazioni di natura strettamente didattica e dato che questa sanatoria viene a così breve distanza dalla legge Segni, sarebbe giunto il momento di affrontare problemi di carattere generale e non piccoli ed isolati problemi particolari.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, non sono d'avviso che questa proposta di legge ritorni al Senato, anche e sopratutto perché il provvedimento ha una sua reale, obiettiva e concreta opportunità d'essere.

DE LAURO MATERA ANNA. Le osservazioni fatte dall'onorevole De Totto, come pure da altri colleghi, sono da noi considerate molto valide. Il fatto che un fenomeno si ripeta nel tempo vuol dire che ricorrono determinati elementi a carattere costante. Ecco perché, come è stato anche auspicato da diversi colleghi, si presenta la necessità di dare una soluzione permanente al problema di fondo affrontato da questa proposta di legge.

È stato detto giustamente che questo provvedimento intende agevolare sopratutto i giovani, mettendo finalmente la scuola in grado di dare una certa priorità al merito, oltreché ai titoli, di cui sono generalmente molto forniti i candidati anziani.

A me sembra, pertanto, non eccessivamente fondata la preoccupazione espressa nella precedente seduta dall'onorevole Gui. Con l'approvazione di questa proposta di legge, infatti, non si creano aspettative più o meno legittime, in quanto che la legge definisce in modo inequivoco i casi in cui i candidati possono aspirare alla cattedra. Come pure credo inaccettabile la tesi illustrata dall'onorevole Franceschini, secondo cui il giudizio delle commissioni debba essere un giudizio di merito, prescindendo dal numero delle cattedre messe a concorso.

Concordo con quanto ha detto il collega Romanato, nel senso che il problema deve essere risolto nella sua interezza, ma egli deve riconoscere pure che se aspettassimo di risolvere i problemi della scuola, come del resto tutti gli altri problemi, nella loro interezza, si starebbe ad aspettare senza nulla realizzare. Si tratta qui di dare alla scuola la possibilità di risolvere un aspetto importante del problema dei concorsi, riconoscendo che la legge proposta favorisce l'immissione di elementi giovani senza obbligarli a sfiancarsi nella ripetizione di concorsi dai quali escono situazioni poco chiare.

Pertanto, prego vivamente la Commissione di volere approvare questa proposta di legge così come ci perviene dal Senato. LEGISLATURA II - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1956

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni punti. Sia in sede di Commissione che in privato due colleghi, che furono magna pars nella direzione della pubblica istruzione e cioè i colleghi Segni e Martino, espressero chiaramente il loro convincimento che nei concorsi convenisse abbassare il limite da 70 centesimi a 50 settantacinquesimi, per evitare gli inconvenienti di varia natura che già si erano verificati.

Ma, come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha spesso affermato in varie occasioni la necessità di giungere al più presto possibile alla soppressione della categoria degli idonei, al fine di normalizzare una situazione che ha tutti i caratteri della provvisorietà. Questa proposta di legge viene incontro esattamente a questo scopo: la parola idoneo, infatti, scompare per sempre dalla circolazione.

Una considerazione a parte merita la questione degli ex combattenti che, giustamente sta a cuore del Governo. Mi rendo conto di talune perplessità illustrate anche dal collega Romanato, però, in pratica bisogna dire che questo provvedimento sembra equo proprio perché concilia e contempera, in un equilibrio armonico, le esigenze degli anziani e dei giovani, come pure degli ex combattenti.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il guaio è che non concilia affatto tutte queste esigenze. In realtà un concorso può essere bloccato anche per una diecina d'anni, periodo necessario, ad esempio, per esaurire la sistemazione di un certo numero di ex combattenti.

SCIORILLI BORRELLI. Il Sottosegretario certamente ricorda le notevoli pressioni pervenute dagli ex combattenti e assimilati, i quali hanno sempre lamentato come nel campo della scuola essi non abbiano avuto i riconoscimenti che le altre amministrazioni non hanno loro mai negato.

Ora, è evidente che io non posso rendermi conto delle osservazioni dell'onorevole Franceschini; egli forse ha trascurato il secondo comma dell'articolo 1, il quale sancisce un principio generale per tutte e tre le graduatorie, principio che vuole essere ed è una garanzia per la scuola e per le famiglie: questa garanzia è rappresentata dalla condizione che il concorrente, per essere incluso nella graduatoria, deve aver riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Per quanto riguarda, in particolare, la formulazione dell'articolo 1 adottata dal Senato, non si può non rimanere colpiti dal punto di vista della tecnica giuridica. Questa legge è di una chiarezza estrema: norme generali, garanzie fondamentali per tutte le graduatorie e norme di attuazione.

Ora, io vorrei che i colleghi si rendessero conto della esattezza delle nostre argomentazioni, che hanno avuto altresì il conforto dei due maggiori sindacati della scuola, e facessero cadere ogni loro perplessità: io ritengo che si possa affermare con grande sicurezza che, approvando questa legge, noi faremo un passo avanti perché la scuola possa avere una vita più ordinata.

GUI. Alcuni colleghi hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che noi facciamo sempre delle leggine parziali, anziché cercare di risolvere i problemi — e in questo caso il problema — in modo completo e definitivo. Io sono ben lieto di questa osservazione, perché, nel caso della proposta in discussione, è proprio questo che desidero contestare, rovesciando le argomentazioni portate dagli stessi colleghi. Costoro, infatti, vorrebbero risolvere in via definitiva il problema dei concorsi — il quale è un problema ampio e che ha molti aspetti — affrontando uno solo dei suoi aspetti: il limite dei sette decimi.

Ma il problema dei concorsi nelle scuole medie non può essere così circoscritto. La volta scorsa ebbi a dire che la sede più idonea per risolverlo è il provvedimento generale sullo stato giuridico degli insegnanti: ed oggi ribadisco che solo da esso si può partire per affrontare e risolvere in modo completo e concreto l'intero problema.

Ciò premesso, anche entrando nel merito dei singoli articoli, debbo subito dichiarare che su molti punti non sono affattto d'accordo. Per esempio, non sono d'accordo sull'articolo 1, proprio perché esso, così congegnato, provoca quegli inconvenienti che noi vogliamo evitare. Le osservazioni dei colleghi non mi hanno persuaso.

Quando noi abbiamo approvato la proposta di legge Resta-Romanato sugli idonei, siamo stati mossi dal proposito di sistemare questa categoria, facendo in modo che ogni concorso fosse fine a se stesso. Ora non v'è dubbio che, con la disciplina che oggi ci viene proposta, noi creiamo delle graduatorie, le quali, col crisma della legge, riaprono il problema! La graduatoria degli ex combattenti comporta gli inconvenienti lamentati dal Sottosegretario;

la graduatoria poi di coloro che hanno meritato i sette decimi crea delle aspettative per coloro che non sono dichiarati vincitori, costringendo noi a intervenire poi con altre leggine successive, per sanare la situazione.

Per tutti questi motivi, io sarei favorevole ad affrontare soltanto il problema transitorio, per ora: visto che nel concorso del 1953 sono rimasti dei posti scoperti, copriamoli pure con coloro che in quel concorso hanno riportato i sette decimi: ma non andiamo più in là.

ROMANATO. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Gui.

Del resto, quale è stata l'origine della legge Segni? Si ritenne, allora, che le commissioni esaminatrici avessero usato un criterio eccessivamente restrittivo nella valutazione dei candidati; quindi, la legge aveva lo scopo, oltre che di coprire tutte le quattromila cattedre messe a concorso, di sanare le conseguenze di quell'eccesso di rigore. Ora, non so se lo stesso argomento sia valido per quanto riguarda il concorso del 1953.

Perciò, ripeto che mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Gui e alle preoccupazioni dallo stesso manifestate in ordine alle tre graduatorie. Questo sistema complicherà le cose, lasciandole in sospeso per dieciventi anni...

LOZZA, Relatore. Ma nient'affatto! Basta leggere la legge!

ROMANATO. La legge dice, senza limite di posti...

Condivido lo spirito che ha mosso i colleghi del Senato, ma si deve riconoscere che non si risolve in questo modo il problema della sistemazione degli insegnanti. Credo che siate tutti d'accordo sul fatto che, non appena avessimo approvato questa legge, si renderebbe immediatamente necessaria un'altra legge per ritoccare, rimediare e completare una sistemazione che sarebbe per certi aspetti assai difettosa. Allora io dico: torniamo al testo originario con l'impegno che al più presto la Commissione affronti seriamente, con una legge organica, questo importante problema, di cui quello che esaminiamo è un aspetto soltanto.

Ecco perché, onorevole Natta, non c'è in noi nessuna volontà insabbiatrice: noi siamo chiari e precisi e diciamo apertamente di accettare la proposta Russo quale fu nel suo spirito iniziale. Saniamo la situazione del 1953, con l'impegno di esaminare in un secondo momento, nel suo complesso, tutto il problema della sistemazione dei concorsi e della formazione delle graduatorie, che, se-

condo noi, non si risolve in modo definitivo con l'attuale proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LOZZA, *Relatore*. In verita vengono fatte delle obiezioni ricche di contraddizioni.

Sono d'accordo con 1 colleghi Natta e De Totto, ma quello che mi preoccupa è quanto hanno detto alcuni altri colleghi e in modo particolare l'onorevole Gui. Prima di tutto, lo stato giuridico non è in grado di risolvere questa materia. Con l'approvazione di questa proposta di legge una infinità di problemi tecnici, quale quello delle tabelle, dei punteggi e così via, trova una adeguata sistemazione, liberando le commissioni esaminatrici da una grave preoccupazione. La commissione diventa certa che, dando un voto di scritto e un voto di orale in base al merito, se il candidato è capace e meritevole di avere i sette decimi più i titoli aggiunti, andrà ad un determinato posto in graduatoria. Formulata una unica graduatoria si danno i posti previsti e mano mano si fa scorrere la graduatoria, fermandosi al 1º ottobre. Se ci sono rinuncie dal 1º ottobre fino al 31 dicembre si fa lo scorrimento di graduatoria e gli inclusi vengono nominati per l'anno successivo. Si capisce che tutti non possono essere nominati, ma questa proposta di legge ha proprio lo scopo di eliminare la piaga delle idoneità. Del resto è questo un criterio seguito in tutte le ammi nistrazioni: chi non entra nella graduator a dei posti messi a concorso rifà il concorso.

Anche il problema degli ex combattenti trova una sua adeguata soluzione. Gli ex combattenti e gli assimilati hanno tutti ormai una certa età e quindi un certo numero di anni di servizio; forti di ciò verranno ad inserirsi nella graduatoria dei vincitori con maggiori probabilità degli altri.

Perché aspettare ancora? Finalmente siamo di fronte ad una legge organica, finalmente usciamo da una serie di casi particolari per guardare il problema da un punto di vista generale e duraturo.

I tre sindacati sono d'accordo, e 10 penso che faremmo loro un torto non seguendone l'orientamento.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Debbo confermare che effettivamente il Governo non si è opposto alla nuova formulazione elaborata dal Senato, e gli uffici del Ministero della pubblica istruzione si dichiararono, a suo tempo, di analogo parere. Quindi, non vi è alcun mistero,

non vi è alcuna macchinazione. Aggiungo che il Ministero non ha nulla da obiettare per quanto riguarda l'applicazione retroattiva del concetto dei sette decimi.

Le difficoltà sono sorte, in seguito ad un esame più approfondito, sulle conseguenze che questo provvedimento potrebbe avere. Ora, l'aspetto più preoccupante di queste conseguenze è rappresentato dalla graduatoria dei combattenti, graduatoria ad esaurimento, la quale produce inconvenienti esclusivamente in un settore limitato, che non è quello che interessa la norma retroattiva per la quale noi, oggi, facciamo la legge. Interessa, invece, un settore che qui non è considerato e nei riguardi del quale determinerebbe gravissime difficoltà. Pensate, infatti, ai concorsi per cattedre di filosofia o scienze naturali, dove il numero delle cattedre messe a concorso è limitatissimo e dove sono rimasti senza posto idonei con punteggi che vanno da 85 a 90!

È evidente, dunque, che si tratterebbe di mandare codesti professori a insegnare nelle scuole di avviamento! È di fronte a questi casi che diventano preoccupanti le conseguenze di questa norma di carattere generale. Difatti, bandendosi, in questo settore, dei concorsi anche per un numero limitatissimo di posti, noi potremmo avere una graduatoria di ex combattenti e assimilati, nei riguardi dei quali non valgano nemmeno le considerazioni di età, perché possono esservi vedove e orfani di qualsiasi età.

Ora, questo inconveniente può arrivare fino all'accantonamente completo di tutte le cattedre; e io credo che non sia nell'interesse della pubblica istruzione e della stessa scuola fare una norma che abbia simili conseguenze. Questa è la ragione che mi induce ad accogliere la proposta di contenere il provvedimento nei limiti di norma transitoria.

Il Governo non è contrario all'esame del problema generale, così come non è contrario, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, che si vada ancora più a fondo; ma la sistemazione di carattere generale deve avvenire in altro modo, tenendo conto che occorre, più che quella per il passato, la sistemazione per l'avvenire. È evidente che, se vogliamo provvedere ad una logica sistemazione per l'avvenire, dobbiamo svincolarci della situazione già determinata e dettare delle norme le quali, tenendo conto di tutte le circostanze, possano far fronte a tutte le situazioni future.

Pur non volendo, in questo momento, entrare nei particolari, debbo tuttavia rispon-

dere a qualche osservazione. L'onorevole Franceschini, per esempio, ha rilevato l'inconveniente derivante dall'obbligo fatto ai commissari di annunciare subito i voti. È evidente che, se si lasciasse il tempo di rendersi ben conto di tutta la situazione, i commissari d'esame si troverebbero più a loro agio e potrebbero, forse, dare una valutazione piu equa; comunque, è materia opinabile. Io penso che, se veramente si ha l'intenzione di favorire i giovani, si potrebbe introdurre qualche altro concetto, quale, ad esempio, quello di dare maggior peso al candidato che abbia ottenuto gli otto decimi, come tutti sapete, alcuni candidati, pur raggiungendo addirittura i nove decimi, non vincono i concorsi. Un emendamento ispirato a questo principio non mi troverebbe contrario, anche se si volesse introdurre come norma di carattere generale anziché transitorio.

Per concludere: se le preoccupazioni da me manifestate non sono accolte dalla Commissione, non mi resta che chiedere — e credo di agire nell'interesse della scuola — di tornare alla norma transitoria, limitata esclusivamente alla sessione d'esami del 1953, per la quale era stata formulata la proposta originaria.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, debbo far presente che gli onorevoli Romanato e Francesco Franceschini hanno presentato un emendamento in cui si propone di ritornare al testo originario della proposta.

GUI. Il concetto è quello di ritornare al testo del Senato; tuttavia ritengo che occorra rielaborarlo.

ROMANATO. Effettivamente è così. Propongo di rinviare il seguito della discusssione per aver modo di presentare il testo esatto degli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(E approvata).

LOZZA, Relatore. Pciché non concordo con la linea della maggioranza, implicita nell'approvazione della proposta di rinvio, prego di esonerarmi dal compito di relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, mi rivolgo alla sua cortesia per chiederle di non insistere nella sua richiesta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Francesco ed altri: Collocamento a riposo, in conformità delle norme vigenti all'atto della nomina, dei professori universitari nominati antecedentemente al regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565. (764); del deputato De Martino Francesco: Modifiche al de-🧩 creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, con dispo-👼 sizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che hanno raggiunto i limiti di età. (982); del deputato Selvaggi: Ripristino del limite di 75 anni per il collocamento a riposo dei professori degli Istituti di istruzione superiore. (1788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: De Francesco. Caronia, Resta, Marzano, Amato: « Collocamento a riposo, in conformità delle norme vigenti all'atto della nomina, dei professori universitari nominati antecedentemente al regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 »; De Martino Francesco: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, con disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che hanno raggiunto i limiti di età » e Selvaggi: « Ripristino del limite di 75 anni per il collocamento a riposo dei professori degli Istituti di istruzione superiore ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta pomeridiana del 21 novembre, iniziammo la discussione generale.

ERMINI. Desidero chiarire alcuni dubbi sorti nella passata discussione della proposta di legge De Francesco, dubbi che diedero origine a sospetti che non hanno ragion d'essere. Premetto, innanzitutto, che l'attuale limite di età per il collocamento a riposo dei professori universitari è fissato in 75 anni: è evidente, quindi, che la proposta di legge non persegue il fine di prorogare tali limiti, perché anch'essa li prevede in 75 anni. Giò che, invece, persegue è l'abolizione della qualifica di fuori ruolo, spettante al professore universitario al raggiungimento del 70° anno di età e fino all'atto del suo definitivo collocamento a riposo.

La situazione ora esistente è stata creata dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251. Ora, siccome costoro, anche essendo fuori ruolo, percepiscono lo stipendio ordinario, perché continuano nell'insegnamento universitario, è evidente che, abolendo la posizione di

fuori ruolo, mentre, da un lato, nessun aggravio deriva al bilancio dello Stato, dall'altro si viene ad aumentare il numero delle catledre di ruolo nelle università.

Nessuno in questo modo praticamente sarebbe danneggiato. Si creerebbero 27 cattedre nuove e se gli anziani vogliono restare nell'insegnamento potranno farlo benissimo, avviandoci così gradualmente verso quella meta cui aspiriamo e cioè che le cattedre siano tante quanti sono gli insegnamenti fondamentali delle università.

Ecco perché mi permetto di proporre alla Commissione i seguenti due articoli sostitutivi dell'articolo unico, sia della proposta De Francesco, sia della proposta Selvaggi

ART. 1.

A cominciare da coloro che compiono il settantesimo anno di età nel corso dell'anno accademico 1956-57, i professori universitari di ruolo rimangono nel ruolo stesso fino al loro collocamento a riposo. Essi possono però, a domanda, essere collocati fuori ruolo nella posizione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 251, ratificato con legge n. 498.

ART. 2.

Il numero complessivo dei posti di ruolo per professori assegnati alle università e agli istituti di istruzione superiore viene aumentato annualmente e per cinque anni consecutivi, a decorrere dall'anno accademico 1957-1958, del numero dei posti corrispondenti ai professori di ruolo che, in ciascun anno a cominciare dall'anno accademico 1956-57, raggiungono il settantesimo anno di età e non vengono collocati fuori ruolo.

Alla ripartizione dei nuovi posti di ruolo tra le singole facoltà sarà provveduto annualmente, in relazione alle esigenze delle facoltà stesse e con particolare riguardo a quelle dotate di un minor numero di posti di ruolo, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

VISCHIA. Io non mi dichiaro contrario all'approvazione di questi due articoli, purche essi vengano integrati con un emendamento relativo alle disposizioni transitorie, che potrebbe essere press'a poco il seguente:

« I professori collocati fuori ruolo, qualora le loro cattedre fossero state già occupate, saranno collocati in soprannumero ». LEGISLATURA II - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1956

TRABUCCHI. Ci sono da esaminare due problemi che sono ben distinti tra loro: il primo si riferisce ai professori che dovrebbero continuare ad insegnare in modo integrale fino a 75 anni di età; l'altro che prospetta la possibilità che i professori vadano fuori ruolo a vita. Si tratta di due aspetti di una questione che non presenta poi, a ben guardare, alcuna contraddizione. Si può benissimo ammettere, infatti, che i professori continuino ad insegnare fino a 75 anni e poi vadano in posizione di fuori ruolo a vita.

Per quanto riguarda il primo problema, oltre alle considerazioni economiche, vi sono da fare alcune considerazioni di merito. È indubbio che, per talune materie, diciamo così morali, è possibile ammettere che ai professori sia data la possibilità di insegnare fino ai 75 anni; vi sono, però, delle materie tecniche (medicina, scienze naturali, ecc.), per le quali, invece, è quanto mai opportuno sollevare, dal carico della direzione di istituti e di funzioni che mal si attagliano ad essi, uomini di assai tarda età. Pensate, per un momento, alla multiforme attività a cui è chiamato il direttore di un grande istituto scientifico. Egli, sotto certi aspetti, può essere paragonato ad un grande impresario, ad un grande industriale per cui è da preferire, sempre in via relativa s'intende, un giovane ad un vecchio. A settanta anni il professore dovrebbe essere messo in condizione di rinunciare alla sua cattedra, la quale verrebbe destinata ad un elemento più giovane. Pensiamo analogamente al caso di un clinico chirurgo.

Se diamo uno sguardo, sia pure sfuggevole alla legislazione vigente in materia negli altri Stati, ci accorgiamo che il limite massimo è contenuto fino ai 70 anni con la tendenza generale ad abbassarlo ancora di più, arrivando in taluni casi a dei limiti (62 annı di età in Giappone) che possono sembrare addirittura paradossali per noi. Quale risultato pratico otterremmo elevando questo limite a 75 anni 9 Bloccheremmo in realtà per altri cinque anni 1 concorsi. Subentra a questo punto la proposta del collega Ermini, la quale, allontanandosi dalla questione di merito, si sofferma a considerare l'aspetto economico. L'onorevole Ermini dice che, con il risparmio degli stipendi per 1 « fuori ruolo », si avrebbe la possibilità di istituire nuove cattedre senza danneggiare nessuno.

Penso che anche voi avrete ricevute le lettere spedite, a sostegno delle proposte De Francesco e Selvaggi, dal professore Della Penna. Nella prima lettera il professore Della Penna, nonostante sia professore di ragioneria

generale e applicata nella facoltà di economia e commercio di Roma, fa un ragionamento assai poco basato. Egli dice: « Attualmente lo Stato in cinque anni ha pagato 712 milioni per i professori fuori ruolo e 159 milioni per i professori che li hanno sostituiti. Dunque egli dice - si sono spesi male 872 milioni ». Nella seconda lettera si è accorto dello sbaglio fatto, perché in sostanza la maggiore somma di 712 milioni si sarebbe spesa egualmente anche se i professori, invece di essere fuori ruolo, avessero continuato ad insegnare. L'eventuale spesa in più sarebbe stata quella relativa a 159 milioni in cinque anni di cui egli dà minutamente conto: cioè 32 milioni all'anno. Sarebbero questi 32 milioni all'anno che potrebbero essere messi a disposizione del bilancio per creare delle cattedre nuove. Con 32 milioni (e qui subentra il suggerimento dell'onorevole Ermini) potremo istituire circa una quindicina di cattedre nuove, ottenendo, in tutto, circa un centinaio di cattedre in più.

Il che sarebbe certamente vantaggioso per le università italiane.

ERMINI. Le università hanno carenza di cattedre per materie fondamentali: a Perugia, ad esempio, ne mancano 6!

TRABUCCHI. Generalmente, però, le cattedre delle materie più importanti sono occupate. Ora, continuando queste ad essere occupate, si finirebbe per fare i concorsi soltanto per cattedre accessorie. Da ciò deriverebbe un notevole danno alla carriera dei giovani professori.

Ora, io mi domando se non sia possibile insistere perché queste cattedre in più vengano assegnate ugualmente alle università, mantenendosi la situazione attuale per ciò che riguarda i limiti di età.

Questa è la mia opinione sul primo punto, vale a dire contro il mantenimento dei professori nel pieno insegnamento fino al compimento del 75° anno di età.

La proposta De Martino riguarda, invece, un provvedimento attesissimo dai professori universitari, i quali chiedono di continuare nella posizione di fuori ruolo anche dopo il 75° anno di età. La posizione di fuori ruolo è quanto mai opportuna per mantenere il professore universitario in contatto con l'ambiente universitario. In quella posizione, il professore universitario, oltre a dare all'università il prestigio che deriva dalla fama della sua persona, può mantenere funzioni accademiche, può presiedere commissioni, può essere preside, rettore.

Mi è favorevole l'occasione per citare l'esempio della università di Milano, la quale è retta dall'illustre professore De Francesco, la cui attività di rettore è considerata per la nostra università una grande fortuna. È evidente che, soltanto con l'approvazione di questa proposta di legge, il professor De Francesco potrà continuare ancora per molti anni ad esercitare la sua funzione di rettore.

Noi vogliamo, quindi, che i professori universitari, anche dopo il 75° anno di età, possano continuare ad esercitare la loro attività in quei settori in cui, elettivamente, possono esercitarla.

É, questo, un giusto riconoscimento che noi dobbiamo dare ai professori universitari, i quali hanno sacrificato la loro vita per la scuola.

Le spese che lo Stato dovrebbe sostenere non superano i 150 milioni annui, quindi non può nemmeno parlarsi di provvedimento gravoso.

DE MARTINO FRANCESCO. Il collega Trabucchi ha già illustrato esaurientemente i motivi che mi hanno spinto alla presentazione della proposta di legge.

Chi ha esperienza del mondo universitario, sa bene che vi sono moltissimi professori, i quali, anche dopo i 75 anni di età, hanno facoltà intellettuali e fisiche notevoli, sì da poter continuare a dare un prezioso contributo allo studio. Credo di non avere altro da aggiungere.

MARZANO. Le stesse ragioni potrebbero valere per gli altri funzionari dello Stato.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi permetto di fare osservare che non è esattamente la stessa cosa. Pur riconoscendo che il lavoro, qualunque esso sia, ha lo stesso valore da un punto di vista morale, è tuttavia evidente che ıl contributo dato dalla scienza va posto alla sommità di una scala ideale di gerarchia di valori. D'altra parte, bisogna considerare che la posizione dei professori fuori ruolo non è semplicemente onorifica, perché essi svolgono sempre attività accademica, anche se non di insegnamento, il che significa che essi partecipano alla vita della facoltà, agli esami di profitto, tengono corsi di conferenze, mantengono vive quelle correnti di studio che essi hanno creato. Sicché non si tratta di una cosa inutile, puramente decorativa: si tratta di mantenere legati alla vita universitaria uomini che hanno dato al paese e alla scienza un grande contributo.

D'altra parte, l'onere finanziario, tenendo conto, purtroppo, dei limiti della esistenza umana, è ancora inferiore a quello annunziato dall'onorevole Trabucchi quel calcolo,

ınfatti, è stato fatto in relazione al numero degli attuali professori.

Comunque, io credo che sia un doveroso atto d'omaggio verso vecchi maestri, e, nello stesso tempo, sommamente utile alla vita degli studi, mantenere legati alle università i professori che abbiano raggiunto i 75 anni di età.

ERMINI. Desidero precisare che, contrariamente a quanto ha affermato l'onorevole Trabucchi, notevoli sono le vacanze nelle materie fondamentali universitarie. Basta leggere l'annuario: a Urbino, nella facoltà di lettere, vi sono 8 vacanze, nella facoltà di giurisprudenza 11, e così via.

Né vale l'apprezzamento che il professore universitario a 70 anni è stanco fisicamente e non può più rendere al massimo, danneggiando così l'insegnamento: si tratta di apprezzamento. E l'esperienza ci insegna che gli apprezzamenti possono essere diversi. Il mio apprezzamento, per esempio, è che sia utilissimo lasciare i professori nelle loro cattedre fino al 75° anno di età.

Il professore in posizione di fuori ruolo oggi non può far nulla, salvo che prendere parte alle riunioni di facoltà, il che ha un altissimo valore morale e di conforto anche per i giovani. Ha poi la possibilità di essere nominato preside e rettore, il che è quanto mai opportuno, poiché le facoltà e le università hanno bisogno di uomini di provata esperienza. È per questo fatto che, se la spesa non è eccessiva, sarei favorevole a concedere questo privilegio.

GUI. Confesso che, quando vennero enunciate queste proposte, mi ero orientato negativamente. Però alcune considerazioni svolte testé mi sembra meritino particolare attenzione. Avrei bisogno di qualche chiarimento, ma mi pare che il problema debba essere esaminato sotto aspetti vari. C'è l'aspetto culturale, l'aspetto finanziario in ordine alla disponibilità del bilancio, c'è anche l'aspetto, diciamo così, organico, dal punto di vista dell'inquadramento dei dipendenti dello Stato. Criteri tutti che bisogna tenere ben presenti per poter giudicare in merito alle varie proposte.

Sotto l'aspetto culturale bisogna dire che avere un maggior numero di cattedre a disposizione è una cosa quanto mai opportuna e, da questo punto di vista, gli accorgimenti mitanti a favorire l'aumento del numero delle cattedre appaiono meritevoli di essere presi in considerazione. Stanti, però, le attuali disponibilità finanziarie dello Stato italiano, questo obiettivo si potrebbe raggiungere in

due modi. o conservare i fuori ruolo in ruolo, mantenendo le loro cattedre e mettendo a disposizione il denaro risparmiato per bandire ogni anno nuovi concorsi, oppure sopprimere i fuori ruolo e collocare tutti a riposo a settanta anni.

Come rispondere alla domanda se sia meglio per la cultura italiana, in considerazione delle capacità medie fisiologiche di questi insegnanti, che essi conservino l'insegnamento fino a 70 o fino a 75 anni? L'onorevole Trabucchi dice: non oltre i settanta anni. Sotto l'aspetto della migliore utilizzazione dei fondi a disposizione, probabilmente, piuttosto che avere questi professori fuori ruolo che non possono occupare cattedre, è meglio averli in cattedra: sarebbe il niodo migliore di spendere il denaro.

Per quanto riguarda la proposta di mantenere il ruolo a vita, debbo dire francamente che ciò mi trova perplesso. A parte considerazioni di altro genere, ciò, oltre tutto, potrebbe costituire un precedente pericoloso. Domani potrebbero avanzare la stessa richiesta i giudici di Cassazione, i prefetti, e così via.

PITZALIS. Ho ascoltato con molto interesse ed attenzione gli argomenti che i nostri colleghi hanno sostenuto per giustificare il fondamento morale di questo provvedimento, in ordine alla opportunità di aderire ad un provvedimento di carattere particolare nel settore universitario per quanto concerne i limiti di età. Dico francamente, però, che non sono persuaso. Quando l'onorevole Trabucchi ha detto che il Della Penna ha ragionato male dicendo che si erano spesi male i inilioni, penso che in fondo quel tale professore non aveva tutti i torti. Il professore Della Penna, ınfattı, sostiene che si sono spesi male i soldi dati ai professori fuori ruolo, perché quel de naro avrebbe potuto essere dato facendoli rimanere in ruolo. Io sono favorevole al provvedimento che mantiene fino a 75 anni di età le cattedre ai professori universitari, però con tutti i crismi, senza limitazioni, facendo in modo che il provvedimento sia esteso anche a coloro che sono collocati a riposo. Ma estendere il provvedimento per coloro che hanno superato i 75 anni, mi sembra -- anche su di una base di fuori ruolo assai poco oppor-

MARZANO. Mi dichiaro completamente favorevole alla proposta De Francesco. Sono d'accordo pure con quanto ha detto il collega Pitzalis. Oltre i 75 anni non mi sembra affatto opportuno prolungare l'insegnamento.

Se si codificasse un principio del genere, è evidente che esso potrebbe essere invocato anche da altre categorie. Perciò, chiedendo venia ai nostri maestri, ritengo che non possa essere accettato e pertanto non lo approvo.

PINO. La discussione si è leggermente spostata, e, del mantenimento fuori ruolo dei professori, si è fatta questione di investitura onorifica, facendo passare in seconda linea il carattere reale e realistico della questione. Per me — e credo non soltanto per me — il professore universitario assolve ad una funzione del tutto particolare: la funzione dell'uomo di scienza, oltre che a quella di colui il quale impartisce il sapere agli altri. È, in altre parole, un patrimonio vivo e vivente di cultura e di arricchimento scientifico. Volere rinunciare alla possibilità di mantenerlo fuori ruolo, voler privare la società di questo patrimonio è, a mio modo di vedere, una aberrazione.

Perciò vorrei invitare alla riflessione quei colleghi che si sono espressi in senso contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARONIA, *Relatore*. Le modifiche che propone l'onorevole Ermini sono opportune ed io non potrei non accettarle, in quanto rendono più chiara la formulazione della proposta di legge De Francesco e della proposta di legge Selvaggi.

L'onorevole Trabucchi ha fatto qualche affermazione che non mi trova consenziente, l'onorevole Ermini gli ha già risposto, quando gli ha fatto osservare che i professori, a setlanta anni, hanno energia sufficiente per poter dirigere anche un istituto di tipo sperimentale. Mi spiace di dover portare un esempio personale. Io avevo fondato due istituti: l'istituto delle malattie infettive e quello di pediatria; attorno a me avevo raccolto una scuola veramente brillante, avevo avviato anche notevoli ricerche. Ero, però, arrivato tardi a completare questi istituti, perché fui raggiunto dai limiti di età (70 anni). Ebbene, sapete cosa è successo? La completa distruzione di questi due istituti, per mancanza di successori, e sopratutto perché non vi era un numero di cattedre sufficiente per conservare in vita gli ıstituti stessi.

È evidente, quindi, che se un professore universitario è ancora capace, a settant'anni, di dare tanto grande contributo, non posso non accettare quanto propone il collega Ermini.

Vi è, luttavia, una questione molto delicata, forse la più importante: quella che ri-

guarda l'eventuale ritardo per la cattedra ai giovani. Ma anche qui il danno è relativo, perché, alla fine, i giovani arrivano meglio preparati alla cattedra. Senza dire che esiste anche la possibilità di evitare gli eventuali ritardi, perché, con le economie che si realizzano, si può benissimo procedere a delle integrazioni. A questo proposito, mi permetto di ricordare che, nella mia relazione, prevenendo, appunto, questo inconveniente, avevo manifestato il proposito di presentare il seguente ordine del giorno: « La VI Commissione, tenendo conto delle economie realizzate mediante l'abrogazione delle norme vigenti sui professori fuori ruolo; considerando il grave inconveniente della insufficienza dei posti di ruolo per gli insegnamenti fondamentalı negli ıstituti superiorı; fa voti che, con apposita legge, venga debitamente aumentato il numero dei posti di ruolo nell'organico universitario, utilizzando le economie che saranno per essere realizzate con l'entrata in vigore della proposta presente e destinando queste cattedre a materie fondamentali ».

Tanto per fare un esempio, dirò che la clinica delle malattie tropicali è data ad un posto di ruolo!

Tuttavia rinunzio alla presentazione del mio ordine del giorno essendo esso, nella sua sostanza, contenuto nell'articolo 2 dell'emendamento Ermini.

Occorre però dare indicazioni al Ministero nel senso che è necessario destinare a materie fondamentali quelle cattedre che potranno realizzarsi con l'abolizione della posizione di fuori ruolo. C'è da osservare che l'emendamento Ermini non spiega chiaramente...

ERMINI. Ha lo scopo di non ledere l'autonomia universitaria.

CARONIA, *Relatore*. L'autonomia deve avere dei limiti. Del resto, 10 avevo fatto un voto, non una proposta.

Vi è, poi, la questione più importante, proposta dall'iniziativa dell'onorevole De Martino. L'onorevole De Martino guarda il problema più da un punto di vista morale che finanziario, ma il problema presenta ugualmente entrambi gli aspetti. Mantenere fuori ruolo a vita significa anche gravare il bilancio dello Stato per una retribuzione a vita. È evidente che oggi si va in pensione a 75 anni, e la misura della pensione è rapportata agli anni di servizio. Apportando la modifica nel senso proposto dall'onorevole De Martino, non si potrà prescindere dalla questione economica.

Dal punto di vista morale, certamente noi saremmo lieti di potere assicurare alle uni-

versità il contributo di questi vecchi maestri che possono, anche in età avanzata, costituire degli elementi preziosi per la nostra cultura. Abbiamo esempi luminosi di gente che a novant'anni ha continuato a dare il suo brillante insegnamento; abbiamo chirurghi che, come Bastianelli, a 92 anni ancora operano e ancora insegnano. È evidente, quindi, che sarebbe un vantaggio per le università poter conservare loro i grandi maestri.

Tutto questo, però, comporta un aggravio finanziario che non credo possa essere accettato dal Ministero del tesoro; e non tanto per l'entità, bensì per quelle considerazioni che ha fatte l'onorevole Gui: se noi facciamo questa concessione ai professori universitari, si ribelleranno tutte le altre categorie.

DE MARTINO FRANCESCO. L'argomento, allora, vale anche per i limiti di età.

CARONIA, Relatore. Questo è un argomento molto delicato, per cui io sarei, sì, favorevole, ma non ai fuori ruolo. Io sarei, invece, favorevole a mantenere, vita natural durante, al professore collocato a riposo, lo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo. Si avrebbe un aggravio di pochissimi milioni e, nello stesso tempo, si eviterebbe il pericolo prospettato dall'onorevole Gui. Si potrebbe, per esempio, approvare un comma aggiuntivo del tenore seguente. « I professori che sono stati collocati a riposo conservano lo stipendio intero raggiunto nel momento in cui sono stati collocati a riposo ».

Anche la questione morale si può risolvere. Noi abbiamo la categoria dei professo i emeriti: è un titolo, ma un titolo solo. Noi potremmo stabilire, per legge, che i professori emeriti possano essere presidi o rettori, venendo, così, incontro alla proposta dell'onorevole De Martino. Del resto, la posizione del fuori ruolo di per se stessa non è vantaggiosa; la posizione di fuori ruolo a vita, poi, non è affatto consigliabile. È di molto preferibile quella dell'emerito.

Con l'onorevole Pitzalis concordo perfettamente, salvo che per la questione dei fuori ruolo. Detto questo non rimane che passare all'approvazione degli articoli, che mi auguro vengano approvati in base alle modifiche proposte dall'onorevole Gui.

GUI. Avevo fatto delle domande cui non è stata data nessuna risposta. Volevo dire, in sostanza, che si sono manifestate tante preoccupazioni nei riguardi di questi insegnanti universitari, ma si parte dal principio che essi siano tutti, o nella stragrande maggioranza, meritevoli di rimanere in cattedra fino alla

morte. Proprio questo punto mi sembra dubbio: ci sono certamente quelli che è bene che rimangano e ci sono quelli che è bene che se ne vadano. Oltretutto, c'è anche un criterio fisiologico da considerare attentamente. Non si deve guardare solo il grande maestro, come Sturzo, ad esempio, o Croce. La maggior parte, superati certi limiti, non è più valida e molti credo, forse, non lo sono mai stati.

CARONIA, Relatore. Mi pare che, in via implicita, io abbia risposto affermando come fisiologicamente e intellettualmente un docente a 75 anni, normalmente, sia ancora in grado di dare un valido contributo alla cultura universitaria. E ciò è dimostrato non soltanto dagli esempi che si possono osservare direttamente, ma anche dalla tradizione. La questione dei limiti di età venne discussa anche in occasione della legge Gentile. anche in quell'occasione venne accertato che fino a 75 anni il docente è in grado di rendere: più in là di questa età il rendimento diventa eccezione. È vero che ci sono elementi che a quella età non rendono più, ma generalmente si tratta di elementi che non rendevano nemmeno da giovani.

Ad ogni modo ho detto chiaramente che non sono favorevole al prolungamento a vita dei fuori ruoli.

SCAGLIA, Sottosegreturio di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei fare presenti alcuni aspetti che mi pare meritino una certa considerazione.

I problemi sono due uno è quello del prolungamento a vita dei professori fuori ruolo e, se si vuole andare avanti su questo terreno, bisognerà chiedere l'autorizzazione della Commissione finanze e tesoro, altrimenti il provvedimento rimane bloccato. L'altro è quello del prolungamento fino a 75 anni con la permanenza in ruolo. Anche per questo punto, abbiamo parecchie difficoltà. È un fatto che ın Italia il limite di età dei professori è più alto che non nella maggior parte degli altri paesi. Un orientamento contrario è stato espresso pure dal consiglio superiore della pubblica istruzione, un altro parere contrario è stato dato dall'associazione nazionale professori di ruolo. Inoltre ci sono fortissime pressioni da parte dell'associazione nazionale degli assistenti; ci sono numerosi pareri negativi espressi da studiosi della materia, i quali, in generale, sostengono che, oltre un certo limite di età, il docente non è più in grado di portare un valido contributo alla cultura. C'è, ad esempio, una lettera del professore Bastianelli, allegata agli atti, il quale

afferma che i docenti di medicina e chirurgia a sessanta anni dovrebbero andare a riposo.

Si riferisce il parere di Osley, medico canadese, professore all'università di Oxford, il quale addirittura afferma l'inutilità, dal punto di vista della scienza, degli nomini al di sopra dei 40 anni...

DE FRANCESCO. Ma questa non è una cosa seria...

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io ho citato un parere senza, con questo, condividerlo. Lo ha citato il professore Bastianelli che, per ammissione di tutti, è persona lucidissima.

Ci possono essere anche delle affermazioni che a noi sembrano paradossali, ma tuttavia affermazioni del genere hanno sempre un loro significato. Se non altro per riconoscere che la materia è controversa e per fare in modo che il problema venga considerato sotto tutti i suoi punti di vista.

Anche perché, come effetto immediato di questa sistemazione, si ha, sì, un aumento di professori universitari, ma un aumento che va a tutto vantaggio degli anziani e non dei nuovi: con la conseguenza che colui il quale si era preparato per un concorso che vedeva prossimo, ormai se lo vedrà allontanare di 5 anni.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Buzzi ed altri. « Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1º ottobre 1948 al 30 settembre 1954 » (1173):

Presen	ti e votantı			36
Maggio	ranza			19
Voti	favorevoli		33	
Voti	contrarı .		;	3

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II -- SESTA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1956

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Barbieri, Basile, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Perdonà, Pino, Pit-

zalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Vischia.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI